

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3156

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PAOLETTI TANGHERONI**

Istituzione in Pisa di una sezione distaccata  
della corte di appello di Firenze

*Presentata il 17 settembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle ultime legislature la questione dell'istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Firenze è stata posta all'attenzione delle Camere da numerose iniziative (vedasi quella recentissima dell'onorevole Filippeschi del 6 febbraio 2002, atto Camera n. 2293, preceduta — procedendo a ritroso — da quelle, atti Camera, a primo firmatario onorevole Susini n. 1408 del 24 luglio 2001; onorevole Cordoni n. 1414 del 24 luglio 2001; onorevole Carli n. 833 del 13 giugno 2001; onorevole Giacco n. 85 del 30 maggio 2001; nella XIII legislatura, atti Camera, onorevole Evangelisti n. 6659 del 23 dicembre 1999; onorevole Matteoli n. 1636 del 25 giugno 1996; onorevole Carli n. 2441 del 9 ottobre 1996; onorevole Biricotti n. 1591 del 20 giugno 1996; atti Senato, onorevole Petrucci n. 1588 del 30 ottobre 1996; onorevole Pera n. 3064 del 13 febbraio 1998), iniziative tutte auto-

revolmente avallate dal sostegno degli enti locali interessati, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, del consiglio regionale della Toscana, e pienamente appoggiate dalle categorie interessate, come è emerso da ultimo nell'incontro sul tema « Il decentramento giudiziario in Toscana: quale ruolo per Pisa? » tenutosi in quest'ultima città il 18 marzo 2002.

L'urgenza e la perdurante attualità della questione sono state sottolineate dal progressivo aggravarsi dello stato della giustizia italiana, cui le riforme ordinarie (quali, ad esempio quelle sull'istituzione del giudice unico di primo grado, e sull'estensione della competenza del giudice di pace in materia penale) non hanno finora dato i frutti sperati, quando non hanno contribuito a peggiorare la situazione, stante il quadro di limitate risorse organizzative nel quale sono state calate.

Oggi più che mai, dopo l'inserimento in Costituzione del principio del « giusto processo », l'attenzione dei cittadini si ferma sulla ragionevolezza dei tempi dei giudizi, mentre agli operatori del diritto non sfugge la necessità di un decentramento tale da permettere l'attuazione del criterio di specializzazione nell'amministrazione della giustizia, senza il ricorso ad inammissibili scorciatoie (si pensi alle reazioni suscitate dall'originario articolo 11 del cosiddetto « progetto Mirone » per la riforma del diritto societario — che prevedeva l'istituzione di sezioni specializzate solo presso le sedi delle Corti di appello — poi giustamente abbandonato).

Salta in primo luogo agli occhi la constatazione che alcune regioni hanno una unica Corte di appello soltanto in conseguenza di una geografia giudiziaria risalente — oggi si può dire — a secoli passati, e in dispregio di ogni obiettiva considerazione della realtà socio-economica del territorio; in particolare la Toscana (con oltre 3.500.000 abitanti, e 270 comuni) annovera l'ulteriore distorsione dell'inserimento del tribunale di Massa e Carrara nel distretto della corte di appello di Genova.

L'ambito di riferimento ideale dell'istituendo nuovo distretto sarà naturalmente quello della cosiddetta « area vasta costiera », comprendente le province di Massa e Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. È nota, ed è sufficiente appena accennarla, l'importanza dei distretti economici che ne fanno parte: lavorazione del marmo e del pelame, cantieri navali e attività portuali, industria turistica, cartiera e metalmeccanica, fino alle nuove e rigogliose iniziative nel campo dell'informatica.

D'altro canto, un moderno approccio alle necessità della tutela penale del territorio — che, se sicuramente versa in condizioni migliori di altre parti del Paese, pur è sottoposto all'impatto di rilevanti flussi migratori che rischiano di integrarsi con le strutture già presenti della criminalità organizzata — impone egualmente una risposta dello Stato organizzata mediante l'integrazione più stretta di competenze umane e risorse materiali.

Laddove le opinioni divergono in ambito regionale è sulla sede più opportuna per ospitare la sezione distaccata: quali criteri adottare perché la scelta risponda agli interessi dei cittadini, se non quelli che facciano riferimento a dati oggettivi, anziché a richiami nostalgici o a dati di parzialissimo significato ?

L'indicazione di Pisa emerge allora con univocità qualora si rilevino con serenità i seguenti inoppugnabili dati di fatto:

1) la provincia di Pisa è la più estesa territorialmente, la più popolosa e con il maggior numero di comuni;

2) dal punto di vista logistico, Pisa è agevolmente raggiungibile sia con mezzi privati che pubblici da ciascuna delle altre sedi, con egual tempo da ciascuna (si pensi, ad esempio, alla maggiore distanza ed ai mezzi pubblici disponibili per il tragitto Livorno-Lucca, o Massa-Livorno, quando invece da Massa a Pisa si impiega lo stesso tempo che da Massa a Lucca) ; senza contare la risorsa unica costituita dall'aeroporto internazionale Galilei;

3) l'ordine degli avvocati di Pisa (che è il secondo nella regione per numero di iscritti, dopo quello di Firenze) con quelli di Lucca, di Livorno e, più di recente anche di Massa e di La Spezia, da anni gestisce con l'università di Pisa una delle prime scuole forensi italiane, ed ora collabora con la medesima istituzione nella scuola di specializzazione per le professioni forensi, con un ulteriore collegamento destinato ad approfondirsi con la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna, centro culturale di livello internazionale: così che le condizioni per l'aggiornamento e la formazione professionale continui delle aree professionali interessate possono considerarsi già assicurate;

4) infine, le statistiche giudiziarie (si vedano i dati che seguono, tratti dalla relazione sull'amministrazione della giustizia 1° luglio 2000-30 giugno 2001 del procuratore generale di Firenze del 12 gennaio 2002) indicano che il maggior

carico di pendenze civili cade sui circondari dei tribunali di Pisa e di Lucca (con modesta prevalenza del primo):

*Giudice di pace*

Prospetti riepilogativi:

Pisa	3269;
Lucca	2416;
Livorno	1766.

*Tribunale*

Controversie ordinarie:

Tribunale	pendenti
Lucca	6911;
Pisa	6700;
Livorno	6387.

Controversie ordinarie — stralcio:

Tribunale	pendenti
Lucca	3262;
Pisa	2924;
Livorno	2446.

Sezione lavoro: lavoro

Tribunale	pendenti
Livorno	872;
Pisa	794;
Lucca	698.

*Fallimenti:*

Tribunale	pendenti
Pisa	921;
Lucca	865;
Livorno	468.

Se tale e non contestabile è la realtà delle cose, ogni diversa soluzione tradirebbe gli interessi e le aspettative degli utenti della giustizia, senza alcuna confessabile giustificazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. È istituita in Pisa una sezione distaccata della corte di appello di Firenze, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, e su quello di Massa Carrara che, conseguentemente, non risulta più ricompreso nel distretto della corte di appello di Genova.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

### ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, ridefinendo le piante degli organici della corte di appello di Firenze, anche per quanto necessario a seguito del trasferimento del tribunale di Massa Carrara presso la corte di appello di Firenze.

### ART. 3.

1. La sezione distaccata di corte di appello di Pisa entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La data relativa all'entrata in funzione di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia.

## ART. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte di appello di Firenze con sede in Pisa, gli affari pendenti davanti alla corte di appello di Firenze ed alla corte di appello di Genova e appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della sezione distaccata della corte di appello di Firenze con sede in Pisa, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale sezione distaccata.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause di lavoro e previdenza, alle cause civili nelle quali siano già state precisate le conclusioni, ai procedimenti penali per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, e agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di cui all'articolo 3, comma 1.





€ 0,26



\*14PDL0033540\*